

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE  
DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA**

Via Bologna, 148 TORINO

**Delibera del Direttore Generale n. 758 del 07/12/2011**

**S.C. TECNICO - LOGISTICA ED APPALTI**

**Proposta n. 803 del 05/12/2011**

**Oggetto: approvazione del Regolamento aziendale relativo al Direttore dell'Esecuzione del Contratto.**

Anno Importo Euro Autorizzazione


Il Direttore Generale dott. Fernando Arnolfo nominato con delibera della Giunta Regionale del Piemonte n. 9-11302 del 27 aprile 2009

- esaminata la proposta di deliberazione del Responsabile dell'U.O. proponente che attesta la regolarità della stessa in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell'atto;
- ritenuto di dover adottare in merito i provvedimenti necessari, ai sensi dell'art. 7 dell'accordo tra le Regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, allegato alla Legge Regionale del Piemonte n. 11 del 25 luglio 2005;
- sentito il parere consultivo del Direttore Sanitario Dott.ssa Maria Caramelli e del Direttore Amministrativo Dott. Bruno Osella per quanto di rispettiva competenza, ai sensi dell'art. 9 commi 4 e 5 dell'accordo tra le Regioni, allegato alla Legge Regionale del Piemonte n. 11 del 25 luglio 2005;

**DELIBERA**


di approvare integralmente la proposta appresso riportata e di disporre l'esecuzione e la pubblicazione all'albo dell'Istituto per 10 giorni consecutivi (allegato 1 composto da nr.            pagine)

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dott. Fernando Arnolfo)

  
\_\_\_\_\_

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
(Dott.ssa Maria Caramelli)


Presente Favorevole

  
\_\_\_\_\_

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
(Dott. Bruno Osella)

Presente Favorevole

Il presente atto è immediatamente eseguibile - Pubblicato all'Albo dell'Istituto il 12/12/2011  
Il Responsabile della S.S. Segreteria, servizi e affari generali e comunicazione  
(Dott.ssa Cristina Cerutti)

  
\_\_\_\_\_

Oggetto: approvazione del Regolamento aziendale relativo al Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

### IL DIRETTORE GENERALE

- Visti
  - il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270 *“Riordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421”*;
  - la Legge della Regione Piemonte 25 luglio 2005, n. 11 *“Modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta”* e l'allegato accordo tra le Regioni;
  
- Premesso
  - Che, ai sensi dell'art. 119 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 *“Direzione dell'esecuzione del contratto”* é necessario procedere alla stesura di un Regolamento aziendale contenente norme di carattere generale sotto l'aspetto esecutivo, gestionale e post-aggiudicazione, da applicare nell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, fermo restando che nell'ambito dei singoli contratti potranno essere ulteriormente normati alcuni aspetti gestionali in relazione alla specificità dell'oggetto della fornitura e/o del servizio;
  - Che, la mera corrispondenza tra Responsabile unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione, sotto il profilo della migliore allocazione delle risorse, alla luce della complessità dell'attività dell'Istituto, dell'oggetto tecnico della quasi totalità dei contratti stipulati, delle centinaia di contratti contemporaneamente attivi, della molteplicità dei luoghi di esecuzione dei contratti medesimi in virtù della particolare estensione territoriale nell'ambito delle tre Regioni, si appalesa solo parzialmente efficace, e che pertanto si rende necessaria una diversa articolazione organizzativa, che preveda il coinvolgimento dei referenti tecnico/sanitari nella fase gestionale e ciò soprattutto nell'ottica di monitorare attentamente la qualità dell'esecuzione contrattuale e l'andamento della spesa ed attuare così il contenimento dei costi;
  
- Viste le disposizioni di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”* e in particolare:
  - l'art. 325 in forza del quale, per i contratti di valore inferiore alla soglia comunitaria, l'amministrazione può ritenere non necessario conferire l'incarico di verifica di conformità,



- sostituendola con una più semplice attestazione di regolare esecuzione;
- l'art. 329, co. 2, in forza del quale alle procedure in economia si applicano, "ove compatibili", le disposizioni della parte IV, titoli I, II, III, IV del Regolamento (tra le quali sono collocate le disposizioni sull'esecuzione del contratto e contabilità delle forniture e servizi), sottolineando la facoltà rimessa alla stazione appaltante di valutare, in conformità al grado di complessità delle procedure in economia da attivare, l'opportunità di inserire nei propri capitolati detta normativa, ovvero creare disposizioni più semplificate che ne recepiscano i principi generali;
  - Considerato pertanto che risulta necessario - alla luce del peculiare contesto aziendale - procedere alla regolamentazione delle modalità di individuazione del Direttore dell'Esecuzione e dei suoi assistenti per la verifica dell'esecuzione dei contratti, anche al fine di consolidare in capo all'Istituto il ruolo di governo dei contratti medesimi nella loro fase esecutiva;
  - Preso atto del procedimento istruttorio svolto dalla S.C. Tecnico Logistica ed Appalti;
  - Vista la proposta di Regolamento aziendale allegata al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale (n. 4 pagine);
  - Considerato che eventuali modifiche e/o integrazioni potranno formare oggetto di successivi provvedimenti, anche alla luce di eventuali modifiche di carattere organizzativo;

## **DELIBERA**

Per i motivi esposti in premessa,

1. Di approvare il Regolamento aziendale relativo al Direttore dell'Esecuzione del Contratto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (Allegato "A", n. 4 pagine);
2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere economico.

Allegati:

- A. Regolamento aziendale relativo al Direttore dell'Esecuzione del Contratto dell'Istituto

U

Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, n. 4 pagine.

<p>Sigla Estensore</p> <p><u>W</u></p>	<p>Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza del presente atto deliberativo nonché la regolarità contabile dello stesso.</p> <p>IL RESPONSABILE PROPONENTE</p> <p>(.....<i>Heani</i>.....)</p>
--	--

## REGOLAMENTO PER L'ATTIVAZIONE DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

### ART. 1 – Presupposti per l'attivazione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto

1. In attuazione dell'art. 119 D.Lgs. n. 163/2006 "Direzione dell'esecuzione del contratto" e delle disposizioni di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", il presente Regolamento detta norme di carattere generale sotto l'aspetto organizzativo ed esecutivo, gestionale e post-aggiudicazione, da applicare nell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, che potranno essere ulteriormente specificate nell'ambito dei singoli provvedimenti relativi ai contratti di fornitura e/o di servizi.
2. Di regola, il Direttore dell'Esecuzione coincide con il Responsabile unico del Procedimento; tuttavia, la mera corrispondenza tra Responsabile unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione, sotto il profilo della migliore allocazione delle risorse ed appropriatezza delle prestazioni da erogare, alla luce della complessità sia dei prodotti che vengono utilizzati, sia delle tecnologie che vengono installate, sia dei servizi che vengono erogati per le numerose e variegate attività di questo Istituto, delle centinaia di contratti attivi contemporaneamente, della molteplicità dei luoghi di esecuzione dei contratti in virtù della particolare estensione territoriale nell'ambito delle tre Regioni, si appalesa solo parzialmente efficace, e che pertanto si rende opportuno e necessario l'apporto di una pluralità di competenze attraverso una diversa articolazione organizzativa ed operativa, e ciò soprattutto nell'ottica di monitorare attentamente l'appropriatezza e l'andamento della spesa ed attuare così il contenimento dei costi.
3. Conseguentemente, il Direttore dell'esecuzione del contratto coincide di regola con il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per i contratti di fornitura di beni e servizi, fatte salve le ipotesi di contratti di importo pari o superiore ai 500.000 euro, ovvero per i casi di particolare complessità sotto il profilo tecnologico o sotto il profilo della pluralità o particolarità delle competenze richieste, individuate dal presente Regolamento o, di volta in volta, dalla S.C. Tecnico Logistica Appalti.
4. Per ciò che concerne i contratti di fornitura di beni e servizi sanitari ed informatici, il Direttore dell'esecuzione del contratto viene individuato, in base alle richieste competenze professionali e conoscenze tecniche tali da poter svolgere funzioni di controllo della prestazione e della sua appropriatezza, con le modalità di cui al presente regolamento.

### ART. 2 – Funzioni del direttore dell'esecuzione del contratto e degli eventuali assistenti

1. Il Direttore dell'Esecuzione del contratto, nell'ambito dei compiti di cui all'art. 301 del citato D.P.R. n. 207/2010, non ha autonomi poteri negoziali, né di innovazione o modifica di quanto

contrattualmente stabilito e svolge, anche avvalendosi degli Assistenti eventualmente nominati, le seguenti attività di vigilanza sull'esecuzione contrattuale e funzioni propositive e consultive nei confronti del RUP, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico dell'esecuzione del contratto, avvalendosi degli Assistenti, se nominati, e dei Dirigenti delle Strutture al fine di garantire l'uniforme attuazione del contratto a livello aziendale;
  - b) coadiuva il RUP nel controllo contabile, monitorando la relativa spesa e segnalandogli gli eventuali scostamenti, evidenziandone le motivazioni, anche ai fini delle proposte di variante, e proponendo, ove possibile, adeguate misure di contenimento;
  - c) garantisce il controllo delle forniture per favorire l'integrazione delle procedure di liquidazione delle fatture con le procedure di gestione degli ordini;
  - d) quando si tratti di appalti di forniture di beni mobili inventariabili o di forniture e di servizi con prestazioni continuative, effettua verifiche di conformità (per i contratti di importo superiore alla soglia comunitaria) o verifiche di regolare esecuzione, d'intesa con il RUP nelle procedure dove le funzioni sono separate;
  - e) collabora con il RUP per la segnalazione delle non conformità riscontrate e nella gestione del possibile contenzioso, anche secondo le nuove figure alternative al ricorso alla giurisdizione;
  - f) riceve input e istruzioni da parte del RUP;
  - g) svolge funzioni propositive e consultive nei confronti del RUP, segnalando le eventuali migliorie da apportare in vista della progettazione di contratti del medesimo o analogo oggetto e proponendo, ove possibile, le opportune misure di razionalizzazione al fine di contenere i costi;
  - h) ha l'obbligo di riferire, relazionare e rendicontare al RUP;
  - i) svolge funzioni generali di vigilanza in particolare di coordinamento e supervisione delle attività contrattuali, di controllo che le prestazioni avvengano a regola d'arte, di verifica del rispetto delle norme di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e dell'osservanza del DUVRI;
  - j) su richiesta del RUP, presenta una relazione sull'andamento generale del contratto, anche ai fini dell'eventuale rinnovo del contratto, ove previsto, verificando che le prestazioni siano conformi alle prescrizioni contrattuali, segnalando al RUP, anche su indicazione degli Assistenti all'esecuzione del contratto, se nominati, le non conformità tempestivamente e, comunque, non oltre 10 giorni dall'effettuazione delle verifiche in corso di esecuzione o dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Nell'ipotesi di contratti di particolare importanza o estensione territoriale o complessità sotto il profilo del contenuto tecnico, la S.C. Tecnico Logistica Appalti può nominare uno o più Assistenti del Direttore dell'Esecuzione cui affida una o più delle attività di competenza del

U

Direttore dell'esecuzione, eventualmente con riferimento alla Struttura o alla Sezione provinciale destinatarie dei beni o delle prestazioni.

3. Di regola, ove non diversamente specificato, gli Assistenti del Direttore dell'Esecuzione provvedono:
  - a) ad accertare (in termini di quantità e qualità) che la prestazione sia stata regolarmente svolta, al fine di consentire la predisposizione e l'adozione dei provvedimenti di liquidazione delle relative fatture da parte della struttura competente, in quanto titolare del relativo budget;
  - b) a controllare che le prestazioni avvengano a regola d'arte, verificando il rispetto delle norme di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e l'osservanza del DUVRI, proponendo, ove possibile, le opportune misure di razionalizzazione al fine di contenere i costi;e dunque, dove previsto,
  - ad effettuare le verifiche di conformità,
  - per i contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, ad accertare la regolare esecuzione del contratto,
4. Per gli ordini economici di fornitura di beni mobili non inventariabili o di servizi che non attengano a contratti di durata con prestazioni periodiche o continuative, ove non pervengano segnalazioni di non conformità entro 30 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il contratto si intenderà, sulla base della sottoscrizione senza riserve del documento di trasporto o di presa in carico del prodotto o del foglio di lavoro, regolarmente eseguito e si procederà ai sensi dell'art. 324 D.P.R. n. 207/2010.

**ART. 3 – Individuazione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto  
e degli eventuali Assistenti**

1. In considerazione dell'estensione territoriale dell'Istituto, delle competenze tecniche richieste in relazione alla natura dei beni e dei servizi appresso indicati, e senza necessità di apposita individuazione,
  - a) per le forniture e le manutenzioni di beni mobili inventariabili e dei prodotti consumabili non contrattualizzati, Direttori dell'esecuzione sono, ove non diversamente indicato, i Responsabili delle Strutture destinatarie dei beni;
  - b) per le forniture e manutenzioni di beni mobili informatici inventariabili e per i servizi informatici, Direttore dell'esecuzione è, ove non diversamente indicato, il Responsabile della S.S. Gestione impianti informatici e telematici che si avvale, quali Assistenti, dei destinatari dei beni o delle prestazioni;
  - c) per le forniture ed i servizi non gestiti dalla S.C. Tecnico Logistica Appalti, Direttori dell'esecuzione sono, ove non diversamente indicato, i Responsabili della gestione dei

N

- relativi contratti che si avvalgono, quali Assistenti, dei Responsabili delle Strutture utilizzatrici dei beni o delle prestazioni;
- d) per i prodotti consumabili contrattualizzati e per i servizi gestiti dalla S.C. Tecnico Logistica Appalti, Direttori dell'esecuzione sono, ove non diversamente indicato, i dipendenti della S.C. Tecnico Logistica Appalti affidatari della relativa area merceologica che hanno istruito il procedimento o gestiscono il contratto e che si avvalgono, quali Assistenti, dei Responsabili delle Strutture utilizzatrici dei beni o delle prestazioni.
2. Ove la nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e degli eventuali assistenti si renda necessaria o opportuna in deroga da quanto previsto al comma precedente, per la particolare importanza o estensione territoriale o complessità sotto il profilo del contenuto tecnico o tipologia del contratto, o nel caso di pluralità di destinatari a fronte di fornitura di beni o prestazioni con prevalente contenuto tecnico, essa viene disposta con la Determinazione di aggiudicazione della fornitura o del servizio o nell'ordine emesso senza preventiva determinazione, oppure attraverso un apposito provvedimento del Direttore della S.C. Tecnico Logistica Appalti.
  3. Il RUP provvederà a fornire al Direttore dell'esecuzione tutta l'assistenza necessaria.
  4. All'Impresa aggiudicataria deve essere comunicato il nominativo del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

#### **ART. 4 – Gestione delle contestazioni**

1. In riferimento alle segnalazioni di non conformità raccolte con le procedure di cui sopra ed in applicazione delle relative norme contrattuali, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, su indicazione degli Assistenti all'esecuzione del contratto, se nominati, e dei destinatari dei beni o delle prestazioni propone al RUP la contestazione dell'irregolarità della fornitura e/o del servizio e l'eventuale applicazione delle penali secondo le disposizioni previste dal rispettivo contratto, Capitolato Speciale di Appalto, nonché dal citato D.P.R. n. 207/2010.

#### **ART. 5 – Norme transitorie**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia integralmente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010.
2. Il presente Regolamento aziendale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua approvazione.

*W*